

ILCONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema ISPRA-ARPA/APPA è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 4 "Valutazioni" coordinata da ISPRA e ARPA Toscana, comprendente l'attività "*Produzione Linee Guida previste a carico del Sistema Agenziale della normativa di settore*" (e cioè in materia di campi elettromagnetici), affidata al Gruppo di Lavoro n. 24, coordinato da ARPA Piemonte;
- VISTA** la proposta del terzo stralcio delle "Linee guida attuative del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e integrato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante unitamente agli allegati 1 e 2;
- CONSIDERATO** che la finalità delle Linee guida è quella di ottemperare a un'esplicita previsione normativa che assegna la loro predisposizione al Sistema ISPRA-ARPA/APPA;
- RITENUTO** di adottare il documento come proposto dal predetto Gruppo di lavoro e approvato dal Comitato Tecnico Permanente in data 01 luglio 2015;
- VISTA** la nota di sintesi di accompagnamento, allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante (**All. 1**);

VISTO

l'art. 6 del proprio Regolamento di funzionamento;

DELIBERA

1. di adottare il terzo stralcio delle “Linee guida attuative del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e integrato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che sono parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il predetto documento al MATTM come proposta del Sistema Agenziale al MATTM, così come richiesto dal decreto-legge 179/2012.

Roma, 15 luglio 2015

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



Sistema agenziale

Processo di validazione del prodotto

“Terzo stralcio delle Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e integrato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”

PERTINENZE ESTERNE

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. 1. Informazioni generali - 2. Sintetica descrizione del prodotto - 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto - 4. Diffusione del prodotto - 5. Parere del GIV B e del CTP.

1. Informazioni generali

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge il DL n. 179 del 18 ottobre 2012 che all’art. 14, comma 8, ha introdotto novità importanti andando a modificare diversi assunti del DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”.

In particolare, alla lettera d) si stabilisce che: “ *Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida*”.

Il legislatore ha quindi affidato al sistema agenziale (ISPRA e ARPA/APPA) il compito di specificare alcuni aspetti tecnici in apposite Linee Guida relative ai seguenti punti:

1. definizione pertinenze esterne degli edifici assimilabili agli ambienti abitativi”
2. definizione fattori di riduzione della potenza per il calcolo previsionale (*stima*)
3. modalità con cui i gestori sono tenuti a fornire tali dati nonché i dati di potenza relativi all’effettivo funzionamento dell’impianto nell’arco delle 24 ore al sistema agenziale
4. fattori di attenuazione da applicare alle stime in presenza di edifici (“*valori di assorbimento....*”)

A seguito dell’approvazione del programma 2014-2016 e delle relative attività è stato formalizzato il GdL 24 ***Produzione Linee Guida previste a carico del Sistema Agenziale dalla normativa di settore*** di che trattasi.

Obiettivo del gruppo di lavoro nei primi mesi del 2015 è stato quello di definire tramite una Linea Guida la definizione di pertinenze esterne anche sulla base delle integrazioni introdotte dalla Legge n°164/2014. Infatti l’art. 6 comma 5 modifica la definizione delle pertinenze esterne cui è applicabile il valore di attenzione come quelle “con dimensioni abitabili” che sono pertanto da individuare secondo criteri oggettivi e condivisi. campi elettromagnetici e protezione della popolazione.

Il gruppo di lavoro è costituito dai seguenti partecipanti:

Gabriele Sulli, Carla Cimatori (Arta Abruzzo)
Luca Verdi (APPA Bolzano)
Massimo Valle (Arpa Liguria)
Daniela De Bartolo (Arpa Lombardia)
Laura Gaidolfi (Arpa Emilia Romagna)
Anna Bampo (Arpa FVG)
Tina Fabozzi (Arpa Lazio)

Massimo Cappai (Arpa Sardegna)
 Laura Anglesio (Arpa Piemonte) - coordinatore
 Antonio Sansone Santamaria (Arpa Sicilia)
 Gaetano Licitra (Arpa Toscana)
 Monica Angelucci (Arpa Umbria)
 Flavio Trotti (Arpa Veneto)
 Stefano Pegoretti (APPA Trento)
 Marco Cappio Borlino (Arpa Valle d'Aosta)
 Mirti Lombardi (Arpa Marche)
 Claudio Baratta (ISPRA)

e dal gruppo di referenti tecnici delle Agenzie:

Angelo Zambrino (Arpa Basilicata)
 Giuseppe Garofalo (Arpa Calabria)
 Maria Teresa Filazzola (Arpa Campania)
 Direzione Generale (Arpa Molise)
 Maddalena Schirone (Arpa Puglia)

2. Sintetica descrizione del prodotto

Il documento è composto, oltre che da una necessaria premessa, da un paragrafo relativo alla **Definizione delle pertinenze esterne di dimensioni abitabili** e di 2 allegati.

L'allegato 1 è relativo alla definizione il più esaustiva possibile degli ambienti con **Destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo** così come risulta dagli strumenti urbanistici (cfr. <http://www.catasto.it/categorie.html>).

L'allegato 2 **Elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8 lettera a, punto 2 del D.L. 179/2012** rappresenta, attesa l'impossibilità di definire univocamente le "pertinenze esterne di dimensioni abitabili", una proposta condivisa degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8 lettera a, punto 2 del D.L. 179/2012, così come modificato dall'art. 6 punto 5 della L 164/2014.

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Una prima bozza di Linea Guida, basata sul lavoro già effettuato da Ispra nell'anno precedente, è stata fatta circolare in data 12 marzo. Sulla base dei commenti e proposte di modifica pervenuti sono state predisposte altre due bozze, la prima inviata in data 24 marzo e la terza e ultima in data 10 aprile. Tutto il lavoro di confronto, commento e integrazione è stato utilmente svolto via posta elettronica e, quando necessario, telefono.

Di seguito si riportano le tabelle 1 e 2 relative all'esplicitazione dell'approvazione da parte dei partecipanti e dei referenti tecnici delle agenzie del gruppo di lavoro.

Tabella 1

Partecipanti	Condivisione
Gabriele Sulli, Carla Cimatori (Arpa Abruzzo)	si
Luca Verdi (APPA Bolzano)	si
Massimo Valle (Arpa Liguria)	si
Daniela De Bartolo (Arpa Lombardia)	si
Laura Gaidolfi (Arpa Emilia Romagna)	si
Anna Bampo (Arpa FVG)	si
Tina Fabozzi (Arpa Lazio)	si
Massimo Cappai (Arpa Sardegna)	si
Laura Anglesio (Arpa Piemonte)	/
Antonio Sansone Santamaria (Arpa Sicilia)	si

Gaetano Licitra (Arpa Toscana)	si, con riserva*
Monica Angelucci (Arpa Umbria)	si
Flavio Trotti (Arpa Veneto)	si
Stefano Pegoretti (APPA Trento)	si
Marco Cappio Borlino (Arpa Valle d'Aosta)	si
Mirti Lombardi (Arpa Marche)	si
Claudio Baratta (ISPRA)	si

Tabella 2

Referenti Tecnici	Condivisione
Angelo Zambrino (Arpa Basilicata)	si
Giuseppe Garofalo (Arpa Calabria)	si
Maria Teresa Filazzola (Arpa Campania)	si
Direzione Generale (Arpa Molise)	**
Maddalena Schirone (Arpa Puglia)	si

Tutti i partecipanti hanno condiviso la revisione finale delle linee guida e degli allegati, con un parere positivo con riserva espresso da Licitra (Arpa Toscana)* in merito all'introduzione nella definizione di pertinenze abitabili di locali (quali sottotetti) piuttosto che dei soli edifici ed al fatto di porre implicitamente dei vincoli sulla fruibilità di spazi di proprietà privata in relazione alla applicazione del valore di attenzione in caso di parchi di notevoli dimensioni, alla sola fascia circostante l'edificio di ampiezza pari a 50 metri.

Per quanto riguarda il gruppo dei referenti tecnici tutti hanno condiviso il risultato del gruppo di lavoro, anche se il dott. Antonio Gioiosa, referente nominato da Arpa Molise in data 19 maggio 2015, lo ha fatto il 20 maggio e quindi in data successiva all'invio delle linee guida in oggetto. In considerazione, quindi, della sostanziale condivisione del prodotto, dell'urgenza di emettere questa terza parte delle Linee Guida, sollecitata in più occasioni dal Ministero, della possibilità di una sua revisione periodica, si ritiene di approvarlo come proposto dal Gdl.

4. Diffusione del prodotto

Il destinatario del prodotto è individuato nel Ministero dell'Ambiente che ha espressamente richiesto a ISPRA e a tutto il sistema Agenziale la predisposizione delle Linee Guida, ai sensi di quanto previsto dal DL 179/2012. Una volta pubblicate saranno utilizzate da tutto il sistema agenziale, dai gestori di impianti di telecomunicazione, dai professionisti incaricati di predisporre le istanze di installazione degli impianti e/o di effettuare misure per l'autocertificazione del rispetto di limiti fissati dalla normativa vigente.

5. Parere del CTP

Il documento è stato trasmesso al CTP in data 29/04/2015 ed è stato approvato dal CTP nella riunione del 01/07/2015.

Sulla base di quanto indicato dal GdL, il CTP propone che:

- il prodotto sia approvato dal Consiglio Federale con delibera, come Linea Guida;
- il prodotto sia inviato al MATTM, come da esso richiesto.

Alla luce di quanto sopra, il CTP approva il prodotto "Terzo stralcio delle Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e integrato dalla Legge 164/2014" e lo trasmettono, congiuntamente alla proposta di approvazione, al Consiglio Federale per il prosieguo di competenza.

Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e integrato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

PERTINENZE ESTERNE

Indice

1. Premessa	2
2. Definizione delle pertinenze esterne di dimensioni abitabili	3

1. Premessa

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni¹, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore. Si specifica inoltre che i valori di attenzione devono essere applicati all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili², come definite nelle Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell’allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell’impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti saranno definite all’interno delle Linee Guida ISPRA–ARPA/APPA sopra citate;
- le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. I fattori di riduzione della potenza e i valori di attenuazione da parte delle strutture degli edifici di cui sopra saranno definiti all’interno delle Linee Guida ISPRA–ARPA/APPA.

¹ La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

² come modificato dalla legge 11 novembre 2014 n° 164.

Il presente documento costituisce integrazione alle Linee Guida ISPRA–ARPA/APPA, più volte citate nel testo della legge, e sarà approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con apposito decreto dirigenziale. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

Nel successivo paragrafo verranno quindi definite le pertinenze esterne di dimensioni abitabili [art. 14, comma 8, lettera a), punto 2 come modificato dall’art. 6 punto 5 della legge 164/2014].

2. Definizione delle pertinenze esterne di dimensioni abitabili

Fermo restando che per ambiente con “permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici³ (cfr **Allegato 1**), ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi “edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e/o lavorativi, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo come ad esempio alberghi (o simili), ospedali e scuole. Sono assimilabili ai suddetti edifici anche quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purchè tale destinazione d’uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità competente.

Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili si assume una superficie minima di 2 m² con profondità pari ad almeno 1,2 m⁴, nella ratio della norma in oggetto. Infatti tale dimensione minima consente lo stazionamento e la manovra agevole di persone a ridotta mobilità e l’allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta.

Avendo presente la necessità di ricondurre i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell’esposizione ai campi elettromagnetici, si fornisce in **Allegato 2** un elenco quanto più possibile dettagliato delle pertinenze stesse, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.

È evidente che, comunque, stante l’estrema variabilità delle possibili configurazioni abitative tipiche della realtà italiana, potranno palesarsi ulteriori fattispecie qui non previste. Sulla base dell’esperienza accumulata in questa fase di prima applicazione, si potrà tener conto di esse nelle future revisioni delle Linee Guida.

Sarà quindi cura dell’operatore di telefonia, o suo delegato, documentare e indicare nella cartografia presentata (art. 87 D. Lgs. 259/03) ai fini del “*previo accertamento [.....] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità [....]*” i casi di:

- edifici o porzioni di edifici non classificabili come “edifici utilizzati per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie, ecc.;
- luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai sensi di quanto stabilito in questo paragrafo.

³ *Gli ambienti abitativi o comunque destinati a permanenze prolungate, d’ora in avanti indicati come “ambienti abitativi” sono rilevabili da titolo edilizio (ciò esclude a mero titolo di esempio, salvo specifico titolo edilizio-urbanistico contrario, locali destinati a magazzino, sottoscala, stenditoio, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia o volumi tecnici, cantine, garage, box auto, fienili, legnaie e altri ambienti comunque non soggetti a permanenza continuativa ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere).*

⁴ *La profondità minima, tale da consentire l’accesso e la fruizione dell’area anche da parte di persone a ridotta mobilità, è definita al punto 8.1.12 del DM 236/89*

ALLEGATO 1**Destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo**(Fonte: <http://www.catasto.it/categorie.html>)

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA			
GRUPPO A			
Categoria	Descrizione	Informazioni	Ambiente abitativo
A/1	Abitazione di tipo signorile.	Sono abitazioni un tempo nobiliari, con particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico.	SI
A/2	Abitazione di tipo civile.	Sono le normali abitazioni, con rifiniture semplici di impianti e servizi.	SI
A/3	Abitazioni di tipo economico.	Fabbricati realizzati con caratteristiche e rifiniture economiche sia nei materiali utilizzati che per gli impianti tecnologici ma principalmente di dimensioni contenute rispetto al territorio di cui fanno parte.	SI
A/4	Abitazioni di tipo popolari.	Abitazioni molto modeste, nelle rifiniture, nei materiali di costruzione e con impianti limitati.	SI
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare.	Abitazione facenti parte di fabbricati di basso livello, privi di impianti, servizi igienici. Questa categoria è ormai in disuso, è presente solo su vecchi classamenti del catasto.	SI
A/6	Abitazione di tipo rurale.	Abitazione a servizio delle attività agricole, di cui alle caratteristiche del Decreto N° 701 del 1994 del Ministero delle Finanze.	SI
A/7	Abitazione in villini.	Sono abitazioni con un minimo di verde o cortile privato o comune, possono essere sia singole, che a schiera oppure a piani.	SI
A/8	Abitazione in villa.	Abitazione di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo.	SI
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.	Antiche strutture con importanti riferimenti storici.	SI
A/10	Uffici e studi privati.	Unità immobiliari destinati ad attività professionali.	SI
A/11	Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.	Sono case tipiche che per la loro forma e struttura individuano il luogo dove si trovano, ricordiamo i trulli, i sassi o i rifugi di montagna.	SI
GRUPPO B			
B/1	Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.	Strutture destinate all'assistenza dei disagiati, dei religiosi o caserme dello Stato.	SI
B/2	Case di cura e ospedali senza fine di lucro	Strutture per l'assistenza agli ammalati che non hanno fini economici.	SI
B/3	Prigioni e riformatori.	Strutture costruiti e destinate alla reclusione degli evasori della Legge.	SI
B/4	Uffici Pubblici.	Strutture costruiti o adattati per sedi di Uffici Pubblici.	SI
B/5	Scuole e laboratori scientifici.	Strutture costruiti e destinati all'istruzione e alla ricerca scientifica.	SI
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9. Circoli ricreativi e culturali, ed attività similari se non hanno fine di lucro.	Sedi culturali che non hanno scopi economici e non sono già in palazzi storici.	SI
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto.	Strutture destinate all'esercizio della religione.	SI
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate.	Magazzini che hanno lo scopo di deposito di scorte.	NO

GRUPPO C			
C/1	Negozi e Botteghe	Locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti.	SI
C/2	Magazzini e locali di Deposito	Locali utilizzati per il deposito di merci, locali di sgombero, sottotetti.	NO
C/3	Laboratori per arti e mestieri.	Locali destinati all'esercizio della professione di artigiano per servizi, realizzazione o trasformazioni dei prodotti.	SI
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	Strutture destinate all'esercizio delle attività sportive private.	SI
C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro).	Stabilimenti e strutture balneari privati.	SI
C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro).	Garage, box auto o posti macchina, stalle e scuderie.	NO
C/7	Tettoie chiuse od aperte.	Strutture destinate a tettoia o gazebo.	SI^(*)

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE O PARTICOLARE			
GRUPPO D			
D/1	Opifici.	Capannone, fabbrica, struttura dove viene lavorata e trasformata la materia prima.	SI
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro).	Strutture ricettive a pagamento.	SI
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro).	Locali destinati all'esibizione artistica aventi ingresso a pagamento.	SI
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	Ospedali, cliniche e case di cura private.	SI
D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro).	Banche, assicurazioni e istituti di credito privati.	SI
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro).	Unità destinate ad attività sportive private a pagamento, club sportivi, campetti, piscine ecc.	SI
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.	Sono quelle strutture costruite specificatamente per quel tipo di attività a cui sono destinate Un esempio esplicativo sono i rifornimenti di carburante.	SI
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.	Grandi negozi, centri commerciali.	SI
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.	Edifici che non hanno un suolo proprio.	SI
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.	Sarebbero la categoria a cui devono accatastarsi i vecchi fabbricati rurali. (es. stalle, locali per produzione formaggi, alpeggi..)	(**)
GRUPPO E			
E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.	Stazioni ferroviarie, porti, aeroporti.	SI
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.	Ponti pubblici con passaggio a pagamento	SI
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.		SI
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.		NO
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.		SI
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.		NO
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.	Chiese, cattedrali ecc.	SI
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.		SI
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.	Tutto quello di categoria E che non è stato possibile inserire nelle categorie precedenti, può essere inserito in questa.	NO

GRUPPO F			
F/1	Area urbana.	Aree o corti a piano terra di fabbricati già accatastati all'urbano.	SI
F/2	Unità collabenti.	Fabbricati diruti, con tetto crollato e inutilizzabili.	NO
F/3	Unità in corso di costruzione.	Unità che non sono state ancora ultimate.	SI
F/4	Unità in corso di definizione.	Unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d'uso.	NO
F/5	Lastrico solare.	Terrazze e aree libere sopra unità immobiliari preesistenti.	(***)

(*) Nel caso in cui le strutture presentino contiguità fisica o siano destinate ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana e contenute in quell'area, contigua all'edificio principale, costituita dal luogo dei punti aventi una distanza minore o uguale a 50 m dalle pareti perimetrali dell'edificio stesso

(**) **SI** se ad uso lavorativo/residenziale per permanenze prolungate **NO** se destinate ad altri usi

(***) **SI** se ad uso esclusivo e dimensioni abitabili **NO** se ad uso comune

ALLEGATO 2**Elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8 lettera a, punto 2 del D.L. 179/2012**

Attesa l'impossibilità di definire univocamente le "pertinenze esterne di dimensioni abitabili", viene di seguito formulata una proposta degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all'art. 14, comma 8 lettera a, punto 2 del D.L. 179/2012, così come modificato dall'art. 6 punto 5 della L 164/2014.

ELEMENTI PERTINENZIALI	Ambienti abitativi
Balconi ¹	Si
Terrazzi ² di proprietà esclusiva, anche non a livello, se muniti di balaustre o protezioni anti-caduta e pavimentazione rifinita ³	Si
Porticati ad uso esclusivo	Si
Logge e verande ⁴	Si
Cortili intesi come spazi strettamente connessi all'edificio abitativo e di proprietà comune di tutti i partecipanti al condominio (ai sensi dell'art. 1117 del codice civile), definiti come aree scoperte comprese in un edificio o delimitate da più edifici, sulle quali si affacciano gli ambienti interni di essi, che abbiano la funzione non soltanto di dare aria e luce all'adiacente fabbricato, ma anche di consentire l'accesso (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 16241 del 29 ottobre 2003);	Si
Giardini di proprietà esclusiva o condominiale (nel caso di giardini, tenute e parchi di vaste dimensioni si considera "pertinenza esterna" la parte di giardino più prossima all'edificio abitativo ed ogni altra area che sia stabilmente attrezzata per essere destinata alla permanenza continuativa ricorrente delle persone ⁵)	Si
Tettoie, gazebi ⁶	Si
Piani pilotis (ad uso esclusivo o comune) degli edifici se destinati a permanenza continuativa ricorrente delle persone	Si
Cantine, soffitte, sottotetti non abitabili	No
Lastrici solari ad uso comune degli edifici	No
Box e posti auto (coperti e scoperti)	No

¹ Purchè di dimensioni minime pari a 2 m² e profondità pari a 1.2 m.

² Purchè di dimensioni minime pari a 2 m² e profondità pari a 1.2 m.

³ Il lastrico solare posto al servizio di una proprietà esclusiva deve considerarsi pertinenza di quest'ultima, anche se nulla risulta dai titoli di acquisto (Cass. 22-4-1994, n. 3832). Ai sensi dell'art. 1126 c.c. l'uso esclusivo si ha nell'ipotesi in cui il lastrico solare, o parte di esso, sia di uso esclusivo di uno o alcuni soltanto dei condòmini, ovvero quando al lastrico «può accedere solo il proprietario, mediante una scala interna dall'appartamento sottostante, oppure dalla scala comune con porta di accesso le cui chiavi siano solo in suo possesso»

⁴ Purchè di dimensioni minime pari a 2 m² e profondità pari a 1.2 m.

⁵ Poiché è difficile individuare univocamente un limite dimensionale tra giardini e tenute o parchi, di natura privata, nel caso di questi ultimi sono considerati "pertinenza", ai sensi del presente documento, gli spazi destinati ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana contenuti in un'area contigua all'edificio principale costituita dal luogo dei punti aventi una distanza minore o uguale a 50 m dalle pareti perimetrali dello stesso edificio.

⁶ Nel caso in cui le strutture siano allocate nell'area costituita dal luogo dei punti aventi una distanza minore o uguale a 50 m dalle pareti perimetrali dell'edificio cui sono annesse.